



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 23 OTTOBRE 2006

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 10 OTTOBRE 2006 - N. 1217 (1.8.0)	
Nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro	3123
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 10 OTTOBRE 2006 - N. 1218 (1.8.0)	
Nomina di due componenti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa».	3123
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 10 OTTOBRE 2006 - N. 1219 (1.8.0)	
Designazione di un rappresentante nel Comitato Scientifico per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale in sostituzione di dimissionario	3123
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 10 OTTOBRE 2006 - N. 1220 (1.8.0)	
Designazione di un consigliere di parità effettivo e uno supplente	3124

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 6 OTTOBRE 2006 - N. 11057 (2.2.1)	
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese in Comune di Lodi	3124
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 OTTOBRE 2006 - N. 11247 (1.8.0)	
Delega agli Assessori all'Istruzione, Formazione e Lavoro - Giovanni Rossoni, al Commercio, Fiere e Mercati - Franco Nicoli Cristiani, e al Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore all'Agricoltura Viviana Beccalossi, alla presidenza dei Comitati di Coordinamento e all'espletamento delle attività conseguenti relativamente agli Accordi quadro di sviluppo territoriale di Cremona, Lodi e Brescia	3127
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 13 OTTOBRE 2006 - N. 11426 (1.8.0)	
Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia	3128

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2006 - N. 8/3260 (3.2.0)	
Comune di Sesto San Giovanni (MI) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2004	3128
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 OTTOBRE 2006 - N. 8/3286 (2.2.1)	
Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della «S.S. n. 38 "dello Stelvio": 1° lotto - Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano»	3130
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 OTTOBRE 2006 - N. 8/3287 (2.2.1)	
Promozione di un Accordo di Programma per la riqualificazione delle strutture giudiziarie milanesi e la realizzazione della nuova Cittadella della Giustizia	3132
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 OTTOBRE 2006 - N. 8/3291 (3.1.0)	
Autorizzazione e accreditamento di Consulenti familiari pubblici nell'ASL di Bergamo.	3133

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 OTTOBRE 2006 - N. II498 (3.3.0)
 Approvazione delle graduatorie relative al dispositivo per il rafforzamento delle reti di operatori per il successo formativo e la lotta alla dispersione - Anno 2006 3134

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 OTTOBRE 2006 - N. II494 (4.0.0)
 DocUP Ob. 2 (2000-2006) Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo», Misura 1.10 «Supporto all'internazionalizzazione delle imprese», Sottomisura B «Sostegno alla penetrazione dei mercati esteri» - 5° Piano di concessione dei contributi - Anno 2006 - Approvazione: schede istruttorie - Domande ammesse (e contestuale erogazione del contributo concesso) - Elenco delle domande non ammesse 3135

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 SETTEMBRE 2006 - N. IO275 (5.3.1)
 Approvazione del progetto di bonifica dell'area interessata dallo sversamento accidentale dell'oleodotto 8" nei Comuni di Morimondo e Abbiategrasso (MI), presentato dalla Società Praoil Oleodotti Italiani s.p.a., e conseguente autorizzazione alla stessa per l'esecuzione delle operazioni in esso previste 3138

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 SETTEMBRE 2006 - N. IO374 (5.3.1)
 Autorizzazione alla Società Porto di Lavagna s.r.l. con sede in Genova - via XXV Aprile, 15/6 alla proroga al 10 marzo 2007 per il completamento degli interventi di bonifica dell'area industriale dismessa dell'ex stabilimento IRCA Bituchimica s.p.a. sita nei Comuni di Cesano Maderno e Seveso (MI) 3138

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Corte Costituzionale**

ATTO DI PROMUOVIMENTO 20 SETTEMBRE 2006 - N. 98
 Ricorso n. 98 depositato il 20 settembre 2006 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 3139

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2006011)

(1.8.0)

D.p.c.r. 10 ottobre 2006 - n. 1217

Nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 - Se.O. del 27 dicembre 2005;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Verificato che la nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della l.r. n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Dato atto che il Collegio è scaduto il 17 febbraio 2006 e che il periodo di proroga, previsto dall'art. 12 della l.r. n. 14/95 e dall'art. 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, è parimenti scaduto il 2 aprile 2006;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Collegio al fine di garantire la funzionalità dell'Agenzia;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

1. di nominare il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro nelle persone, quali membri effettivi, dei signori:

- TOSO Aldo, nato a Milano il 1° febbraio 1947;
- CASTRONOVO Salvatore, nato a Caltanissetta il 4 gennaio 1964;
- RAPELLI Pietro, nato a Scanzorosciate (BG) il 6 gennaio 1952;

e, quali membri supplenti, dei signori:

- FACOETTI Enrico, nato a Bergamo il 9 ottobre 1968;
- TERRANEO Alberto, nato a Como il 4 novembre 1971;

2. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dell'Agenzia, ai soggetti interessati ed al Presidente della Giunta regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Ettore Adalberto Albertoni

(BUR2006012)

(1.8.0)

D.p.c.r. 10 ottobre 2006 - n. 1218

Nomina di due componenti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 9 aprile 1994, n. 10 «Partecipazione della Regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa»;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Visto lo Statuto dell'Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano e, in particolare, l'art. 10, che prevede che i membri del Consiglio di Amministrazione siano nominati tra esperti del settore teatrale o amministrativo;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 - Se.O. del 13 marzo 2006;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 3 maggio 2006;

Verificato che la nomina di due componenti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa» è inserita nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla l.r. n. 14/95 e che essa spetta al Consiglio regionale;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo, decaduto il 1° luglio 2006;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

- di nominare quali componenti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa», i signori:

1. CROLA Pierluigi, nato a Milano il 20 febbraio 1957;
2. DONINELLI Luca, nato a Leno (BS) il 31 marzo 1956.

Ettore Adalberto Albertoni

(BUR2006013)

(1.8.0)

D.p.c.r. 10 ottobre 2006 - n. 1219

Designazione di un rappresentante nel Comitato Scientifico per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale in sostituzione di dimissionario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana» e, in particolare, l'art. 30;

Richiamato l'art. 69 del Regolamento interno che garantisce, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, nn. 14 e 16 dello Statuto regionale, la rappresentanza delle minoranze;

Verificato che spetta al Consiglio regionale l'elezione di cinque componenti nel Comitato Scientifico per la Sicurezza Urbana e per la Polizia Locale;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 197 del 23 febbraio 2006 con il quale si è provveduto alla designazione del Comitato Scientifico per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale;

Vista la nota pervenuta il 21 aprile 2006 dalla Direzione Generale Polizia Locale, Prevenzione e Protezione Civile, con la quale si comunicano le avvenute dimissioni del prof. Gabriele Crespi da membro del Comitato Scientifico per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 Se.O. dell'8 maggio 2006;

Sottolineato che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della citata l.r. n. 4/2003, i membri del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 24 maggio 2006;

Richiamato in particolare quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della l.r. n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla sostituzione nei termini previsti dall'art. 20 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui agli artt. 13 e 20, comma 2-bis, della l.r. n. 14/95;

Decreta

1. di designare quali rappresentanti nel Comitato Scientifico per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale, il signor BEZZON Emiliano, nato a Gallarate il 26 giugno 1964, in sostituzione del dimissionario Gabriele Crespi;

2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interes-

sato ed al Presidente della Giunta regionale, per l'integrazione del Comitato scientifico, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l.r. n. 4/2003;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Ettore Adalberto Albertoni

(BUR2006014)

D.p.c.r. 10 ottobre 2006 - n. 1220

Designazione di un consigliere di parità effettivo e uno supplente

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 «Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144», abrogato dall'art. 57 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, a far tempo dal 15 luglio 2006;

Visto conseguentemente il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV (articoli da 12 a 20);

Richiamato il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» e, in particolare, l'art. 7, istitutivo della Commissione regionale per le Politiche del lavoro, abrogato dall'art. 34 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, a far tempo dal 18 ottobre 2006;

Richiamata conseguentemente la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e, in particolare, l'art. 8, reistitutivo della Commissione regionale per le Politiche del lavoro, e l'art. 10, che prevede la promozione della rete regionale dei consiglieri di parità, al fine di accrescere l'efficacia delle loro azioni e consentire lo scambio di informazioni ed esperienze;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 Se.O. del 27 dicembre 2005;

Tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 196/2000, così come confermato e riprodotto dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 198/2006, del parere della Commissione regionale per le Politiche del lavoro sulle candidature pervenute, espresso nella seduta del 10 marzo 2006, nel quale si formula giudizio positivo in merito ai curricula delle signore Alda Fiordelli e Sabina Guancia;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alle designazioni di competenza nei termini previsti dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 198/2006 e dato atto che, in caso di mancata designazione, entro il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, provvede direttamente alla nomina;

Richiamata la nota di sollecito pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 4 luglio 2006;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla designazione, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. n. 14/95;

Decreta

1. di designare:

- quale consigliere di parità effettiva la signora COPPO GAVAZZI Maria Teresa, nata a Milano il 26 marzo 1937;
- quale consigliere di parità supplente la signora GUANCIA Sabina, nata a Moncalzati (AV) il 30 settembre 1945;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai soggetti interessati ed al Presidente della Giunta regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Ettore Adalberto Albertoni

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2006015)

D.p.g.r. 6 ottobre 2006 - n. 11057

(2.2.1)

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese in Comune di Lodi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamati:

– l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Premesso che con d.p.g.r. 10 novembre 2000, n. 28077 è stato approvato l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese in Comune di Lodi, sottoscritto in data 29 giugno 2000 tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi e dalla CCIAA di Lodi;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo di Programma, nella seduta del 4 luglio 2006, ha validato un'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo medesimo;

Preso atto che con d.g.r. 12 luglio 2006, n. 8/2946 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma di cui sopra, completa dei suoi allegati;

Preso atto altresì che con nota prot. n. A1.2006.0096770 del 7 settembre 2006, l'Assessore Regionale all'Artigianato e Servizi è stato delegato dal Presidente alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo in argomento;

Rilevato che in data 12 settembre 2006 l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma è stato sottoscritto dall'Assessore all'Artigianato e Servizi della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Lodi, dal Sindaco del Comune di Lodi e dal Presidente della CCIAA di Lodi;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, il citato Atto Integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese in Comune di Lodi, sottoscritto in data 12 settembre 2006 tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comune di Lodi e dalla CCIAA di Lodi;

2. di dare atto che gli allegati all'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico della Provincia di Lodi;

3. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

Atto integrativo all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della l.r. 2/2003 finalizzato alla realizzazione del Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese in Comune di Lodi

TRA

– Regione Lombardia, con sede in Milano, v. F. Filzi 22, nella persona di Domenico Zambetti, Assessore all'Artigianato e Servizi;

– Provincia di Lodi, con sede in Lodi, v. Fanfulla 14, nella persona di Lino Fellissari, Presidente;

– Comune di Lodi, con sede in Lodi, piazza Broletto 1, nella persona di Lorenzo Guerini, Sindaco;

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Lodi, con sede in Lodi, v. Haussmann 11/15, nella persona di Enrico Perotti, Presidente;

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 6/49433 del 7 aprile 2000, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Accordo di Programma finalizzato a realizzare a Lodi un Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese;

- l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dai Rappresentanti delle Amministrazioni interessate in data 29 giugno 2000;

- in data 4 dicembre 2000 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 S.O. il decreto del Presidente della Regione Lombardia di approvazione dell'Accordo di Programma (d.p.g.r. 10 novembre 2000, n. 28077);

- con deliberazione n. 6/1453 dell'11 gennaio 2000, il Consiglio Regionale ha approvato il progetto del sopra citato Centro Polivalente, ai sensi della legge regionale n. 31 del 28 ottobre 1996 come progetto infrastrutturale di rilevanza regionale;

- in data 15 novembre 2000 si è insediato il Collegio di Vigilanza cui è affidato il controllo sull'esecuzione dell'Accordo in oggetto composto per la Regione Lombardia dall'Assessore Giorgio Pozzi, per la Provincia di Lodi dal Presidente Lorenzo Guerini, per il Comune di Lodi dal Sindaco Aurelio Ferrari, per la CCIAA dal Presidente Francesco Ferrari;

- in data 4 aprile 2001 il Segretario del Collegio di Vigilanza ha trasmesso a tutti i componenti del Collegio stesso la relazione illustrativa del progetto preliminare modificato con evidenziate le variazioni apportate e le motivazioni che le hanno rese necessarie, sottolineando che il C.d.A. della «Lodi Progress» a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ha assegnato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo;

- in data 8 novembre 2001 nella seconda riunione il Collegio di Vigilanza, preso atto del progetto esecutivo corredato della relazione generale, della relazione tecnica, della stima e del cronoprogramma dei lavori, ha approvato il nuovo piano finanziario che prevede un costo complessivo dell'intervento pari a L. 11.075 ml confermando invariata la quota di finanziamento a carico di Regione Lombardia;

- con deliberazione n. 19204 del 29 ottobre 2004 la Giunta Regionale ha approvato il progetto modificato;

- in data 25 luglio 2005 il Presidente della Provincia di Lodi a nome degli Enti territoriali interessati ha inviato una relazione sullo stato di attuazione dell'infrastruttura segnalando che i lavori già eseguiti interessano la costruzione della palazzina centrale e le opere di fondazione di tutta la struttura e sottolinea la necessità di apportare alcune modifiche progettuali indispensabili per la completa realizzazione dell'opera in coerenza con gli obiettivi precedentemente individuati e contenuti nell'Accordo sottoscritto;

- con decreto n. 11635 del 27 luglio 2005 il Presidente della Regione Lombardia ha delegato l'Assessore Lionello Marco Pagnoncelli alla Presidenza del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma e all'adozione di tutti gli atti relativi all'Accordo stesso;

- in data 13 marzo 2006 la «Lodi Progress» ha presentato il nuovo progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Lodi, in base al quale viene richiesta la riattivazione della procedura e un ulteriore finanziamento a carico della Regione Lombardia pari a 2,25 meuro;

- tale richiesta è stata sottoposta all'esame del Collegio di Vigilanza il quale, nella seduta del 30 maggio 2006, ha preso atto dello stato di avanzamento dei lavori e delle proposte di integrazione progettuali pervenute e della volontà di tutti i soggetti coinvolti alla riattivazione e alla completa realizzazione dell'infrastruttura;

- nel corso della predetta riunione del Collegio di Vigilanza sono state formulate ipotesi di ripartizione della spesa tra gli Enti dando mandato alla Segreteria Tecnica, appositamente nominata, di procedere alla verifica del piano finanziario, alla stesura dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma e all'esame di tutta la documentazione da allegare all'atto stesso;

- la Segreteria Tecnica si è riunita in data 19 giugno e 28 giugno 2006;

- in data 29 giugno 2006 con prot. n. AD11.2006.0002651 il Dirigente competente della Sede Territoriale di Lodi, a seguito

di istruttoria tecnica del progetto presentato dal Settore Sistemi Edilizi della Provincia di Lodi, ha espresso parere favorevole con alcune raccomandazioni da attuare prima della pubblicazione del bando di gara;

- ad esito dei lavori della Segreteria Tecnica, la nuova proposta progettuale comprensiva di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma, sono stati approvati dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 4 luglio 2006;

- con deliberazione n. 8/2946 del 12 luglio 2006 la Giunta Regionale ha approvato l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, completo di tutti i suoi allegati;

- il decreto di approvazione del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
a parziale modifica ed integrazione dell'A.d.P.
sottoscritto il 29 giugno 2000

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione in Comune di Lodi del Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese

Articolo 2 - Tempi di attuazione

l'articolo 7 dell'Accordo di Programma è integralmente sostituito dal presente

Le parti concordano nel prevedere i seguenti tempi di attuazione del presente Atto Integrativo

Data		Principali fasi di realizzazione
luglio	2006	avvio procedure d'appalto
novembre	2006	contratto d'appalto e inizio lavori
novembre	2007	verifica intermedia
luglio	2008	fine lavori

Articolo 3 - Impegni finanziari e fasi di erogazione del finanziamento

gli articoli 8 e 9 dell'Accordo di Programma sono integralmente sostituiti dal presente

Il costo complessivo dell'infrastruttura, a completamento di quanto già realizzato e al netto dell'IVA, risulta pari a € 8.569.231,61.

Regione Lombardia conferma gli impegni già assunti (€ 2.840.512,94) con il precedente Accordo di Programma sottoscritto in data 29 giugno 2000 e assume un ulteriore impegno finanziario pari a € 500.000, a valere sulla l.r. 31/96 - Annualità 2007, per un totale di € 3.340.512,94.

La restante quota, come attualmente esplicitata ed eventuali ulteriori aumenti degli importi previsti, risultano interamente a carico degli Enti Territoriali.

L'erogazione del finanziamento da parte dei soggetti sottoscrittori l'Atto Integrativo all'Accordo, ognuno per la parte finanziaria di propria competenza, risulta così determinata:

Fasi di erogazione del finanziamento	
10%	entro 30 giorni dalla consegna dei lavori
20%	entro 30 gg. dall'emissione del S.A.L. pari al 30% dell'importo dei lavori
30%	entro 30 gg. dall'emissione del S.A.L. pari al 60% dell'importo dei lavori
30%	entro 30 gg. dall'emissione del S.A.L. pari al 90% dell'importo dei lavori
10%	entro 30 gg. dall'emissione del verbale di collaudo finale dell'opera

Articolo 4 - Collegio di vigilanza

all'art. 10 dell'Accordo di Programma alla fine del 3° paragrafo aggiungendo:

- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del programma;
- concedere, per motivate esigenze, eventuali proroghe rispetto ai termini fissati dal cronoprogramma.

Articolo 5 - Durata dell'atto integrativo all'AdP

l'articolo 11 dell'Accordo di Programma è integralmente sostituito dal presente

Il presente Atto Integrativo ha durata di 3 anni dalla pubblica-

zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione salvo la possibilità di proroga di 1 anno per il sopravvenire di imprevedibili e motivate esigenze.

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 il presente Atto Integrativo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Lodi, del Comune di Lodi e dalla CCIAA di Lodi e sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del suddetto decreto di approvazione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma.

Articolo 6 – Piano di gestione *nuovo articolo*

Le parti concordano che entro 10 mesi dalla definitiva approvazione dell'Atto Integrativo gli Enti territoriali sottoporranno, al Collegio di Vigilanza, un piano di gestione che individuerà: funzioni, contenuti ed organizzazione del Centro servizi, gli impegni di gestione che dovranno essere sostenuti dagli Enti Territoriali, natura giuridica della società e modalità di gestione del Centro stesso, anche alla luce della necessità di evitare infrazioni alle norme europee sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. A tal fine la Camera di Commercio di Lodi procederà all'attribuzione di un apposito incarico di approfondimento e progettazione.

Articolo 7 – Controversie *nuovo articolo*

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Articolo 8 – Documenti allegati all'Atto Integrativo *il presente articolo integra l'art. 12 dell'Accordo di Programma*

Al presente Atto Integrativo sono allegati i seguenti atti che ne costituiscono parte integrante (*omissis*) (1):

• Centro Polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle Piccole e Medie Imprese – Progetto esecutivo:

Tavola n.	Oggetto
1.1	Relazione Generale
1.2	Relazione specialistica impianti elettrici
1.3	Relazione specialistica impianti meccanici
1.4	Elenco descrittivo delle lavorazioni
1.5	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
1.6	Piano di sicurezza e coordinamento
1.7	Computo metrico estimativo opere civili
1.7a	Computo metrico estimativo opere civili appendice
1.8	Computo metrico estimativo impianti tecnologici
1.9	Quadro economico
1.10	Crono – programma
1.11	Elenco prezzi unitari opere civili
1.12	Elenco prezzi unitari impianti tecnologici
1.13	Quadro incidenza percentuale della manodopera
1.14	Schema di contratto
1.15	Capitolato speciale di appalto
2.1	Planimetria generale
3.1	Pianta piano terra
3.2	Pianta piano primo
3.3	Pianta piano secondo
3.4	Pianta coperture
4.1	Pianta piano terra – particolari finiture
4.2	Pianta piano primo e secondo – particolari finitura
5.1	Pianta piano terra – controsoffitti
5.2	Pianta piano primo e secondo – controsoffitti
6.1	Prospetto est – edificio A
6.2	Prospetto est – Edificio B
6.3	Prospetto est – Edificio C
6.4	Prospetto nord
6.5	Prospetto ovest – Edificio A
6.6	Prospetto ovest – Edificio B

Tavola n.	Oggetto
6.7	Prospetto ovest – Edificio C
6.8	Prospetto sud
7.1	Sezione A – A
7.2	Sezione B – B'
7.3	Sezione C – C'
7.4	Sezione D – D'
8.1	Particolari sala conferenze – piante e sezioni
8.2	Particolari sala conferenze – controsoffitti
8.3	Particolari sala conferenze – bancone
9.1	Particolari servizi igienici
10.1	Particolare scala interna
10.2	Particolare scala esterna di sicurezza
11.1	Particolare aiuola interna atrio di ingresso
11.1	Particolare giardino pensile
12.1	Particolare lucernario atrio Edificio A
12.2	Particolari lucernari Edificio B e C
13.1	Particolare copertura Edificio A
13.2	Particolari coperture padiglioni e locali tecnici Edifici B e C
14.1	Particolari solai e pavimenti
14.2	Particolari murature
15.1	Abaco serramenti
16.1	Particolari costruttivi tamponature esterne Edificio A (stralcio sezione A – A)
16.2	Particolari costruttivi tamponature esterne Edificio A (stralcio sezione C – C)
16.3	Particolari nodi costruttivi padiglione Edificio B e C
16.4	Particolare pannelli tamponatura locali tecnici Edificio B e C
16.5	Particolare pannelli tamponatura padiglioni Edificio B e C
17.1	Particolare cavalletti Edificio B e C
18.1	Particolari vetrata esterna facciata continua Edificio A
18.2	Particolari vetrata esterna facciata continua Edificio A
18.3	Particolari vetrata esterna facciata continua Edificio A
18.4	Particolari vetrata esterna facciata continua Edificio A
18.5	Particolari vetrata esterna finestre a nastro prospetto nord Edificio A
18.6	Particolari vetrata esterna finestre a nastro prospetto sud Edificio A
18.7	Particolari vetrata esterna finestre a nastro prospetto est Edificio A
19.1	Particolari vetrata corte interna Edificio A
19.2	Particolari vetrata corte interna Edificio A
20.1	Particolari vetrata campate laterali Edificio B e C
20.2	Particolari vetrata campate intermedie Edificio B e C
21.1	Planimetria generale sistemazione area esterna
21.2	Particolari cancelli e recinzione
22.1	Planimetria generale schema fognature
23.1	Locali tecnici esterni. Pianta – Prospetti – Sezioni
24.1	Centrale termica. Pianta – Prospetti – Sezione – particolari costruttivi
25.1	Impianto idrico sanitario e anti – incendio planimetria reti esterne
25.2	Impianto idrico sanitario e anti – incendio pianta piano terra
25.3	Impianto idrico sanitario e anti – incendio pianta piano primo
25.4	Impianto idrico sanitario e anti – incendio pianta piano secondo
25.5	Impianto idrico sanitario e anti – incendio particolare bagni
25.6	Impianto idrico sanitario e anti – incendio schemi verticali
26.1	Impianto di climatizzazione – pianta piano terra
26.2	Impianto di climatizzazione – pianta piano primo
26.3	Impianto di climatizzazione – pianta piano secondo
26.4	Impianto di climatizzazione – pianta copertura
26.5	Impianto di ventilazione – pianta piano terra
26.6	Impianto di ventilazione – pianta piano primo
26.7	Impianto di ventilazione – pianta piano secondo
26.8	Impianto di ventilazione – pianta copertura

Tavola n.	Oggetto
26.9	Impianto di climatizzazione – schema funzionale
27.1	Impianto elettrico illuminazione esterna
27.2	Impianti elettrici e speciali cavi dotti E.E. e segnali planimetria
27.3	Impianto elettrico imp. illuminazione pianta piano terra
27.4	Impianto elettrico impianto F. M. pianta piano terra
27.5	Impianto elettrico impianto di distribuzione pianta piano terra
27.6	Impianti speciali Imp. TP. T. D. – TV/CC – V. CIT. pianta piano terra
27.7	Impianti speciali R. incendi antintrusione pianta piano terra
27.8	Impianto elettrico Imp. illuminazione pianta piano primo
27.9	Impianto elettrico Imp. F. M. pianta piano primo
27.10	Impianto elettrico impianto di distribuzione pianta piano primo
27.11	Impianti speciali Imp. TP. T. D. – TV/CC – V. CIT. pianta piano primo
27.12	Impianti speciali R. incendi antintrusione pianta piano primo
27.13	Impianto elettrico Imp. illuminazione pianta piano primo
27.14	Impianto elettrico Impianto F. M. pianta piano secondo
27.15	Impianto elettrico impianto di distribuzione pianta piano secondo
27.16	Impianti speciali Imp. TP. T. D. – TV/CC – V. CIT. pianta piano secondo
27.17	Impianti speciali R. incendi antintrusione pianta piano secondo
27.18	Impianti elettrici e speciali illum., F.M., dist., TV, R.I. pianta copertura
27.19	Impianto elettrico terra e prot. fulmini pianta copertura
27.20	Impianti elettrici imp. Luce F.M. dist. R.I. locali tecnici
27.21	Impianto elettrico cabina di trasformazione locali tecnici
27.22	Schema distribuzione primaria impianto elettrico
27.23	Torretta a scomparsa jolly tower JT04 Lodi1

Milano, 12 settembre 2006

Per la Regione Lombardia

Assessore Domenico Zambetti

Per la Provincia di Lodi

Assessore Luisangela Salamina (delegato)

Per il comune di Lodi

Assessore Roberto Getilli (delegato)

Per la CCIAA di Lodi

Presidente Enrico Perotti

(1) Le tavole allegate all'Atto Integrativo sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico della Provincia di Lodi.

(BUR2006016)

(1.8.0)

D.p.g.r. 10 ottobre 2006 - n. 11247

Delega agli Assessori all'Istruzione, Formazione e Lavoro - Giovanni Rossoni, al Commercio, Fiere e Mercati - Franco Nicoli Cristiani, e al Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore all'Agricoltura Viviana Beccalossi, alla presidenza dei Comitati di Coordinamento e all'espletamento delle attività conseguenti relativamente agli Accordi quadro di sviluppo territoriale di Cremona, Lodi e Brescia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato il proprio decreto del 7 luglio 2006, n. 7869, «Nomina del sig. Giovanni Rossoni quale Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro – Definizione ambito e modalità di svolgimento dell'incarico»;

Richiamato il proprio decreto del 9 maggio 2005, n. 6933, «Nomina del sig. Franco Nicoli Cristiani quale Assessore al Commercio, Fiere e Mercati – Definizione ambito e modalità di svolgimento dell'incarico»;

Richiamato il proprio decreto del 9 maggio 2005, n. 6922, «Nomina della sig.ra Viviana Beccalossi quale Assessore all'Agricoltura e Vicepresidente – Definizione ambito e modalità di svolgimento dell'incarico»;

Dato atto che con i suddetti decreti di nomina si stabilisce che all'Assessore possa essere delegata, con apposito decreto e qualora le disposizioni di legge e di regolamento lo consentano, l'adozione di atti specifici tra quelli di competenza del Presidente;

Richiamate:

• la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

• il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 «Regolamento attuativo della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”»;

• la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;

Vista la d.g.r. n. 1639 del 29 dicembre 2005 – «Promozione dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Cremona», in cui si prevede l'istituzione del Comitato di Coordinamento, presieduto dal Presidente della Regione o da Assessore delegato;

Vista la d.g.r. n. 1640 del 29 dicembre 2005 – «Promozione dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Lodi», in cui si prevede l'istituzione del Comitato di Coordinamento, presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato;

Vista la d.g.r. n. 20932 del 16 febbraio 2005 «Promozione dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale di Brescia», in cui si prevede l'istituzione del Comitato di Coordinamento, presieduto dal Presidente della Regione o da Assessore delegato;

Vista la d.g.r. n. 17702 del 4 giugno 2004 – «Promozione dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Lecco» in cui si prevede l'istituzione del Comitato di Coordinamento;

Vista la d.g.r. n. 3121 dell'1 agosto 2006 – «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: “Tavoli territoriali di confronto – Aggiornamento coordinamenti e prospettive di sviluppo dell'attività”», che a seguito del riassetto della Giunta regionale ha adeguato le deleghe di coordinamento dei Tavoli Territoriali di Confronto, individuando i nuovi referenti politici regionali;

Considerata la necessità di aggiornare conseguentemente la composizione dei Comitati di Coordinamento degli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale in essere, attraverso la delega dei relativi Presidenti, in coerenza con le designazioni di cui al punto precedente;

Decreta

1. di delegare alla presidenza dei Comitati di Coordinamento di cui all'art. 7 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 «Regolamento attuativo della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”» e all'espletamento delle attività conseguenti, i seguenti Assessori:

- AQST di Brescia (d.g.r. n. 20932 del 16 febbraio 2005) – Viviana Beccalossi, Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore all'agricoltura, in qualità di Presidente del relativo Comitato di Coordinamento;
- AQST di Cremona (d.g.r. n. 1639 del 29 dicembre 2005) – Giovanni Rossoni, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, in qualità di Presidente del relativo Comitato di Coordinamento;
- AQST di Lodi (d.g.r. n. 1640 del 29 dicembre 2005) Franco Nicoli Cristiani, Assessore al Commercio, Fiere e Mercati, in qualità di Presidente del relativo Comitato di Coordinamento;

2. di nominare Giulio Boscagli, consigliere regionale, componente del Comitato di Coordinamento istituito con d.g.r. n. 17702 del 4 giugno 2004 «Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per l'attuazione delle politiche regionali concernente l'ambito territoriale della Provincia di Lecco»;

3. che i provvedimenti adottati dagli Assessori delegati siano trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Programmazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2006017)

D.p.g.r. 13 ottobre 2006 - n. 11426**Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia**

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego», in particolare l'art. 9, comma 8, ove si prevede che il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione Lombardia su proposta dell'assessore competente in materia, su conforme deliberazione della Giunta;

Richiamato il d.p.g.r. dell'8 ottobre 2004, n. 17046 con il quale il dott. Massimo Giupponi era stato nominato Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;

Dato atto che il dott. Massimo Giupponi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Richiamata la deliberazione dell'11 ottobre 2006, n. 3311 con la quale la Giunta, su proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, ha conferito al Direttore Vicario, nonché Dirigente dell'Unità Organizzativa Controlli, della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro sig.ra Maria Andreina Moroni l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, in sostituzione del dott. Massimo Giupponi dimissionario;

Dato atto, altresì come evidenziato nel predetto atto, che l'incarico scadrà il 31 dicembre 2006 con decorrenza indicata dal decreto del Presidente della Regione Lombardia di cui all'art. 9, comma 8, della l.r. 1/1999;

Decreta

1) di nominare il Direttore Vicario, nonché Dirigente dell'Unità Organizzativa Controlli, della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro sig.ra Maria Andreina Moroni quale Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia a decorrere dalla data del presente decreto;

2) di dare atto che l'incarico, come evidenziato nella d.g.r. 3311/2006, scadrà il 31 dicembre 2006;

3) di stabilire, come evidenziato nella d.g.r. 3311/2006, che l'incarico concerne le attività ordinarie di gestione, le attività istituzionali e la definizione e conclusione delle iniziative in scadenza al 31 dicembre 2006.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006018)

D.g.r. 4 ottobre 2006 - n. 8/3260

(3.2.0)

Comune di Sesto San Giovanni (MI) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2004**LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamate:

– la d.g.r. n. 15569 dell'11 aprile 1978 «Revisione della pianta organica delle farmacie di Sesto S. Giovanni (MI), relativa all'anno 1976» che, in particolare, prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Sesto San Giovanni sia composta da n. 24 sedi farmaceutiche;

– la d.g.r. n. 17866 dell'11 giugno 2004 «Comune di Sesto San Giovanni (MI); revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002»;

Vista la nota datata 14 dicembre 2004, con cui il dr. Andrea Silvestro Donvito, titolare della sede farmaceutica n. 22 di Sesto San Giovanni, ha inoltrato alla D.G. Sanità una proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune medesimo, rinnovando l'istanza presentata con nota del 5 luglio 2002, al fine di ottenere l'ampliamento della propria sede;

Rilevato che detta proposta, a seguito di espressa richiesta regionale del 18 gennaio 2005, è stata successivamente integrata con nota datata 15 luglio 2005;

Rilevato che l'istanza del dr. Donvito del 5 luglio 2002 precisa che «la sede n. 22, pur assai estesa, ricomprende sostanzialmente zone industriali, al punto che i residenti risultano essere appena 2.762. Al contrario, nelle tre sedi farmaceutiche confinanti, tutte comunali, risultano risiedere:

- sede n. 24 – n. 14.374 abitanti (quasi 4 volte il parametro di legge);
- sede n. 12 – n. 24.583 abitanti (oltre 6 volte il parametro di legge);
- sede n. 8 – n. 13.275 abitanti (oltre 3 volte il parametro di legge)».

Preso atto che nella nuova richiesta del 14 dicembre 2004 vengono indicati dati sensibilmente differenti e precisamente:

- sede n. 24 – n. 3.840 abitanti;
- sede n. 22 – n. 934 abitanti;
- sede n. 12 – n. 7.245 abitanti;
- sede n. 8 – n. 4.591 abitanti.

Rilevato inoltre che dati parzialmente diversi vengono indicati dal dr. Donvito nella successiva integrazione del 15 luglio 2005, e precisamente:

- sede n. 24 – n. 3.565 abitanti;
- sede n. 22 – n. 1.209 abitanti;
- sede n. 12 – n. 7.247 abitanti;
- sede n. 8 – n. 4.591 abitanti.

Vista la nota dell'Amministrazione regionale del 12 settembre 2005 con cui, in considerazione delle sensibili divergenze relative ai dati innanzi citati, viene richiesto all'Ufficio Anagrafe del comune di Sesto San Giovanni di precisare il numero di abitanti residenti in tutte le sedi farmaceutiche del comune medesimo al 31 dicembre 2003, nonché la situazione attuale, esplicitando il relativo criterio di computo;

Preso atto dei dati forniti dal comune di Sesto San Giovanni, in riscontro all'istanza della D.G. Sanità innanzi citata, in cui si evidenziano i seguenti dati:

- sede n. 24 – n. 2.496 residenti;
- sede n. 22 – n. 1.806 residenti;
- sede n. 12 – n. 7.368 residenti;
- sede n. 8 – n. 5.812 residenti;
- totale residenti del comune al 31 dicembre 2003 – 80.599;
- totale residenti del comune al 31 dicembre 2004 – 83.412;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 475/68, il comune di Sesto San Giovanni, con delibera di Giunta n. 272 del 2 novembre 2005, ha formulato parere non favorevole in merito alla proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal dr. Donvito, ritenendo necessario proce-

dere ad una revisione globale delle sedi farmaceutiche dell'intero comune e non di una singola zona;

Vista la nota del 21 novembre 2005, con cui l'Amministrazione regionale chiede all'ASL e all'Ordine dei farmacisti competenti per territorio l'espressione dei pareri, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, in merito all'istanza di revisione formulata dal dr. Donvito;

Considerato che l'ASL e l'Ordine dei farmacisti competenti per territorio, rispettivamente con note del 2 gennaio 2006 e del 19 dicembre 2005, hanno richiesto un incontro tra tutte le parti interessate dal procedimento;

Dato atto che detto incontro si è svolto in data 23 gennaio 2006 presso gli uffici regionali;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, il Direttore Generale dell'ASL della Provincia di Milano 3, con nota indirizzata alla D.G. Sanità datata 10 febbraio 2006, ha formulato parere non favorevole in merito alla proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal dr. Donvito, in quanto:

- nell'area indicata dal dr. Donvito per l'ampliamento della sede n. 22 insiste già la farmacia comunale n. 4, afferente alla sede n. 12;
- a seguito dell'incontro del 23 gennaio 2006 è emersa la necessità di una revisione globale dell'intero territorio comunale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83, l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Milano e Lodi, con nota indirizzata alla D.G. Sanità datata 3 febbraio 2006, ha formulato parere non favorevole in merito alla proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal dr. Donvito, ritenendo necessaria una revisione globale delle sedi farmaceutiche del comune;

Preso atto, altresì, che il comune di Sesto S. Giovanni, con delibera di Giunta n. 130 del 22 maggio 2006, ha inoltrato una proposta di revisione complessiva della pianta organica delle sedi farmaceutiche del territorio comunale per l'anno 2006;

Rilevato che detta proposta prevede, tra l'altro, un ampliamento della sede farmaceutica n. 22 del dr. Donvito, con un conseguente incremento del numero di residenti entro la sede medesima (da 1.806 a 3.876 abitanti);

Viste le osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, dal dr. Donvito, con nota datata 29 luglio 2006;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal dr. Donvito per l'anno 2004, alla luce delle osservazioni e dei pareri in precedenza richiamati;

Considerato che l'ampliamento territoriale richiesto dal dr. Donvito per la sede farmaceutica n. 22 comprende una zona in cui risulta ubicata ed operante la farmacia comunale n. 4, pertinente alla sede farmaceutica n. 12;

Ritenuto di non procedere ad una revisione solo parziale della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Sesto San Giovanni (riferita all'anno 2004), alla luce dei pareri espressi dagli organismi consultivi e stante l'imminente conclusione del procedimento relativo alla revisione globale della pianta organica delle sedi farmaceutiche riferita all'anno 2006;

Ritenuto di non accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal dr. Donvito per l'anno 2004, in quanto:

- l'ampliamento territoriale richiesto per la sede farmaceutica n. 22 comprende una zona in cui risulta già ubicata ed operante un'altra farmacia;
- a seguito dell'istruttoria è emersa la necessità di una revisione globale dell'intero territorio comunale e non di una singola zona;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Sesto San Giovanni (MI), ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, confermando, per l'anno 2004, l'attuale pianta organica indicata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni;
- il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni;
- la legge regionale 25 maggio 1983, n. 46 e successive modificazioni;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) di non accogliere la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal dr. Donvito per l'anno 2004, in quanto:

- l'ampliamento territoriale richiesto per la sede farmaceutica n. 22 comprende una zona in cui risulta già ubicata ed operante un'altra farmacia;
- a seguito dell'istruttoria è emersa la necessità di una revisione globale dell'intero territorio comunale e non di una singola zona;

2) di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Sesto San Giovanni (MI), ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, confermando, per l'anno 2004, l'attuale pianta organica indicata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

ALLEGATO 1

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Sede 1 - Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: da p.zza IV Novembre esclusa in viale Casiraghi escluso - via Corridoni esclusa - v.le Matteotti incluso fino a via Baracca esclusa - via Risorgimento inclusa - via Fratelli Bandiera a mezzeria.

Sede 2 - Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: linea ferroviaria Milano-Lecco fino all'altezza di via Mantovani esclusa indi viale Casiraghi incluso - p.zza IV Novembre inclusa - via F.lli Bandiera a mezzeria - via Risorgimento esclusa fino a via Morganti indi linea immaginaria a congiungere la ferrovia Milano-Lecco.

Sede 3 - Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: dal confine sud-ovest del comune linea ferroviaria Milano-Lecco fino al congiungimento - linea immaginaria via Morganti - via Risorgimento inclusa fino all'altezza immaginaria linea via Baracca inclusa - proseguimento linea immaginaria via Clerici inclusa fino al confine.

Sede 4 - Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: largo XXV Aprile escluso - linea ferroviaria Milano-Lecco - via Mazzini inclusa fino all'altezza di via Cairoli inclusa - proseguimento via Volta inclusa indi piazza Petazzi esclusa - via Dante esclusa - via Garibaldi esclusa fino al largo XXV Aprile.

Sede 5 - Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: via Monfalcone inclusa - linea immaginaria fino alla ferrovia Milano-Lecco - detta ferrovia fino a via Lacerra esclusa - viale Marelli incluso fino all'altezza di via Monfalcone.

Sede 6 - Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: largo XXV Aprile confini giardini pubblici indi via Cesare da Sesto esclusa fino all'altezza di via Don Minzoni esclusa indi via Cavallotti - via Cadorna esclusa fino a viale Edison escluso - linea immaginaria via P. Ravasi fino a via Volta esclusa - p.zza Petazzi inclusa - via Dante fino a via Garibaldi inclusa indi largo XXV Aprile.

Sede 7 - Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: linea ferroviaria Milano-Lecco fino al confine nord del comune - linea immaginaria via Mincio fino al confine

Lambro – confine Lambro fino all'altezza linea immaginaria viale Edison escluso – linea immaginaria viale Edison via Mazzini esclusa fino alla linea ferroviaria Milano-Lecco.

Sede 8 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: dai confini sud-ovest del comune fino a viale Edison incluso fino all'altezza di via C. Marx (ex via Napoli) inclusa, indi via Pace inclusa fino all'altezza di via F.lli Di Dio angolo via C. Marx (lato ovest di via F.lli Di Dio) inclusa.

Sede 9 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: dai confini nord-est del comune in via Podgora inclusa – viale Casiraghi incluso fino ai confini est del comune.

Sede 10 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: dai confini sud-ovest del comune fino a viale Marelli escluso – fino a linea immaginaria all'altezza di via T. Savi – via Fioravani inclusa – via Modena esclusa – via Don Minzoni inclusa indi via Cavallotti proseguendo per via Cadorna inclusa – viale Edison escluso fino ai confini del comune.

Sede 11 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: dai confini nord-ovest del comune in via Clerici esclusa – linea immaginaria via Baracca esclusa fino all'altezza di via Matteotti – viale Matteotti escluso fino all'altezza di viale Leopardi incluso indi proseguimento fino ai confini del comune.

Sede 12 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: dal confine del fiume Lambro linea immaginaria per viale Edison incluso fino all'altezza di via Marx (ex via Napoli) esclusa fino all'incrocio di via Volontari del Sangue inclusa, indi proseguimento in via Madonna del Bosco esclusa indi linea direttiva fino al confine del comune.

Sede 13 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: via Sacchetti inclusa – via Adua inclusa – linea ferroviaria Milano-Lecco fino a linea immaginaria via Petrarca esclusa – viale Casiraghi escluso fino all'altezza di via Podgora indi proseguimento di viale Casiraghi incluso fino all'altezza di via Sacchetti.

Sede 14 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: via Petrarca tutta inclusa e suo proseguimento fino alla ferrovia Milano-Lecco – viale Casiraghi escluso fino a via Puccini – detta via tutta esclusa e suo prolungamento fino alla ferrovia Milano-Lecco.

Sede 15 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: dal confine nord del comune in via Leopardi esclusa fino all'altezza di viale Matteotti escluso fino a via Podgora esclusa con proseguimento fino al confine nord del comune.

Sede 16 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: da via Corridoni esclusa – viale Casiraghi escluso fino all'altezza di via Podgora esclusa – indi viale Matteotti incluso fino all'altezza di via Corridoni inclusa.

Sede 17 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: via Mantovani inclusa – linea ferroviaria Milano-Lecco fino all'altezza di via Adua esclusa indi via Sacchetti esclusa viale Casiraghi incluso fino all'altezza di via Mantovani.

Sede 18 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: confini sud-ovest del comune – linea ferroviaria Milano-Lecco per linea immaginaria via Monfalcone esclusa – via Marelli inclusa fino al confine sud del comune.

Sede 19 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: via Padre Ravasi inclusa fino a linea immaginaria viale Edison escluso – viale Edison fino a linea immaginaria via Mazzini inclusa indi in via Cairoli – via Volta esclusa fino all'altezza di via Padre Ravasi.

Sede 20 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: da largo XXV Aprile escluso confini giardini pubblici indi in via Cesare da Sesto fino all'altezza di via Don Minzoni inclusa – via Modena inclusa – via Fiorani esclusa fino alla linea immaginaria via T. Savi – via Lacerra inclusa fino a linea ferroviaria Milano-Lecco indi fino al largo XXV Aprile.

Sede 21 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: dai confini est autostrada Milano-Bergamo fino a linea ferroviaria Milano-Lecco – linea immaginaria via Mincio inclusa fino al Lambro – linea Lambro fino ai confini del comune.

Sede 22 – Istituita e funzionante, privata

Dati perimetro: via Livorno esclusa quindi via F.lli Di Dio lato nord inclusa, indi in via Verona esclusa, indi via C. Marx esclusa fino a via Volontari del Sangue esclusa e proseguimento in via Madonna del Bosco inclusa e linea immaginaria fino ai confini sud-est del comune.

Sede 23 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: via Puccini tutta inclusa fino a viale Gramsci – prolungamento di via Puccini fino alla ferrovia Milano-Lecco – detta ferrovia fino al confine del territorio comunale con Cinisello Balsamo – confini del comune con Cinisello Balsamo.

Sede 24 – Istituita e funzionante, comunale

Dati perimetro: delimitata a nord da via Verona inclusa, indi proseguimento in via F.lli Di Dio fino a via Livorno inclusa, indi fino ai confini sud del comune, a ovest via C. Marx inclusa fino al congiungimento con via F.lli Di Dio.

(BUR2006019)

D.g.r. 11 ottobre 2006 - n. 8/3286

(2.2.1)

Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della «S.S. n. 38 «dello Stelvio»: 1° lotto – Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– la Provincia di Sondrio soffre le conseguenze di una drammatica carenza infrastrutturale che incide pesantemente sullo sviluppo del territorio e sulla stessa qualità della vita dei cittadini;

– in particolare tale carenza penalizza le condizioni di accesso e di mobilità interna nelle due valli principali, la Valtellina e la Valchiavenna, servite da due assi viari – rispettivamente le Strade Statali n. 38 «dello Stelvio» e n. 36 «del Lago di Como e dello Spluga» – divenuti assolutamente inadeguati a sostenere gli attuali volumi di traffico, spesso prossimi a saturazione anche in situazioni ordinarie;

– tali condizioni diventano addirittura insostenibili nei fine settimana, quando il concomitante sovraccarico dei flussi turistici verso i comprensori di Bormio, Livigno e Madesimo determina la formazione di ingenti accodamenti e l'incremento degli incidenti stradali, spesso con perdita di vite umane;

– a questa situazione di precarietà concorrono i problemi di due ulteriori assi viari, la Strada Statale n. 39 «dell'Aprica» e la Strada Statale n. 37 «del Maloja», fondamentali per i collegamenti internazionali e – come in occasione della emergenza alluvionale del 1987 – gli unici in grado di garantire accessibilità al territorio in caso di eventi di crisi sulle direttrici di fondovalle; in relazione alla gravità di tali condizioni il semplice adeguamento dei tracciati attuali, caratterizzati dall'attraversamento urbano dei centri abitati e, conseguentemente, da continue e irrisolvibili interferenze con la viabilità di livello locale, non risulta praticabile e rimanda all'adozione di interventi strutturali «di sistema», coordinati sull'intera rete, per i quali occorre definire modalità di attuazione coerenti con l'urgenza dei problemi in atto e, in particolare, dare avvio immediato alle opere prioritarie più avanzate nell'iter procedurale;

Visti:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici; la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;

– il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 172 che dispone che, ove la proposta del soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività coordinata di più soggetti

pubblici, si procede attraverso la stipula di un Accordo di Programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro e istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento, cui possono partecipare, tra gli altri, le Camere di Commercio, Industria e Artigianato e le Fondazioni bancarie;

- la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

- il Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, predisposto dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 della sopra citata legge 2 maggio 1990, n. 102 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992;

- la l.r. 1 agosto 1992, n. 23, che individua le norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dagli eventi calamitosi del 1987;

- l'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005, sottoscritto in data 11 aprile 2003 da Regione Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS ed Enti locali interessati;

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2007-2009;

Premesso che:

- in data 7 novembre 1997 è stata sottoscritta tra Regione e ANAS apposita convenzione «Per la progettazione di interventi generali in Valtellina», allo scopo di disciplinare le modalità di progettazione, realizzazione e finanziamento delle infrastrutture varie necessarie alla ricostituzione del sistema relazionale della valle a seguito degli eventi alluvionali del 1987;

- in forza di tale convenzione la Regione ha finanziato e coordinato, in particolare, lo sviluppo progettuale preliminare, definitivo e dello studio di impatto ambientale delle opere di potenziamento e riqualificazione delle S.S. n. 36 e S.S. n. 38, articolate in sette lotti funzionali di intervento;

- in data 11 aprile 2003, in attuazione della l. 443/2001 e del correlato «1° Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale» approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, è stata sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Presidente della Regione Lombardia l'Intesa Generale Quadro avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste in territorio lombardo dallo stesso Programma CIPE, tra le quali figurano i suddetti interventi sul sistema delle S.S. n. 36-38;

- l'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005 prevede il parziale finanziamento, ai sensi della legge 1 agosto 2002, n. 166, di una serie di interventi infrastrutturali riguardanti la S.S. n. 38, la ex S.S. n. 300 e la ex S.S. n. 301 e connessi allo svolgimento dei mondiali di sci 2005;

Rilevato che il potenziamento e la riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina nelle tratte Colico-Tirano-Bormio e Colico-Chiavenna rientrano tra gli obiettivi del PRS dell'VIII legislatura e del DPEFR 2007-2009 approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 188 del 26 luglio 2006;

Ritenuto che la particolare complessità delle problematiche di consenso territoriale connesse alla realizzazione degli interventi renda opportuna la promozione di un Accordo di Programma volto a definire - anche in raccordo con gli altri strumenti di programmazione negoziata già attivati - i soggetti competenti, le priorità, le azioni, le modalità e i tempi per assicurare la realizzazione delle opere e il potenziamento del sistema della mobilità dell'area anche attraverso il coordinamento delle attività dei singoli soggetti coinvolti e l'individuazione di forme idonee a garantire il finanziamento delle opere oggetto dell'Accordo stesso;

Preso atto che:

- in data 2 dicembre 2005, con delibera n. 151/2005, il CIPE ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per appalto integrato «Accessibilità Valtellina - S.S. n. 38: Lotto 1 - Variante

di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano (compreso)», nonché il programma di risoluzione delle interferenze, prendendo atto dell'esistenza di una proposta di realizzazione di un primo stralcio funzionale di tale progetto «dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio Valtellino con collegamento alla sinistra Bitto», del costo di 279.951.421,59 euro, con una necessità di copertura finanziaria di 140.000.000 euro rispetto alle risorse disponibili;

- con deliberazione n. 75/2006 del 29 marzo 2006 «Primo Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443/2001) - Riconoscimento risorse disponibili» il CIPE ha, fra l'altro, destinato le risorse stanziata con legge finanziaria 2006 per l'Accessibilità Valtellina - ex lettera g) art. 1, comma 78, della legge 266/2005 - per 140.000.000 euro alla copertura finanziaria del progetto di cui al punto precedente;

Considerato quindi che lo stato delle procedure approvative e dei finanziamenti rendono possibile l'avvio immediato della gara di appalto per la realizzazione del suddetto 1° stralcio del Lotto 1 - Variante di Morbegno, e che è pertanto opportuno che all'interno dell'Accordo di Programma complessivo venga definita una specifica parte attuativa per la puntuale definizione dei rispettivi impegni di ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Sondrio in tal senso;

Considerato altresì che:

- ANAS s.p.a., con nota n. CMI-0026071-P del 26 luglio 2006, ha confermato l'intenzione di procedere nell'attuazione dei lavori della «S.S. n. 38 "dello Stelvio": 1° Lotto - Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Tartano (compreso)» in stretta collaborazione con gli Enti interessati per il tramite dell'Accordo di Programma ai sensi della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

- la Provincia di Sondrio, con nota n. 15713 del 7 aprile 2006, ha manifestato la propria disponibilità e l'interesse alla promozione di apposito Accordo di Programma relativo ai lavori della «S.S. n. 38 "dello Stelvio": 1° Lotto - Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Tartano (compreso)»;

- Regione Lombardia ha proposto, in sede di Segreteria del Tavolo Territoriale di Confronto svoltosi a Sondrio il 26 settembre 2006 e nell'incontro con il Ministro delle Infrastrutture ed ANAS tenutosi a Milano il 2 ottobre 2006, la promozione di uno specifico Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 38 e S.S. 36) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. n. 38: 1° Lotto - Variante di Morbegno;

- il Presidente della Provincia di Sondrio con nota del 6 ottobre 2006 n. 42947 ha dichiarato il proprio assenso alla proposta di Accordo di Programma;

- nel corso della stessa Segreteria del Tavolo Territoriale e con nota del 6 ottobre 2006 prot. 7342/segr. la Camera di Commercio di Sondrio ha chiesto di poter aderire all'Accordo di Programma;

- nell'incontro del 2 ottobre 2006 il Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, e il Presidente di ANAS s.p.a., Pietro Ciucci, hanno dato parere favorevole alla propria adesione al presente Accordo di Programma, come da verbale sintetico dell'incontro;

Preso atto che i Comuni territorialmente interessati dagli interventi viabilistici sono presenti nel Comitato Istituzionale di mobilitazione per le S.S. 38 e 36, promosso dal Presidente della Provincia di Sondrio in data 12 febbraio 2005 per riunire le istituzioni, le categorie produttive, i sindacati e le associazioni al fine di promuovere un'azione comune sul tema della viabilità quale elemento fondamentale per lo sviluppo, l'ambiente e la qualità della vita della Valtellina e della Valchiavenna;

Preso atto che le Comunità Montane maggiormente interessate territorialmente sono: C.M. Valtellina di Morbegno, C.M. Valtellina di Sondrio; C.M. Valtellina di Tirano; C.M. Valchiavenna; C.M. Alta Valtellina;

Ritenuto opportuno:

- garantire che il Comitato dell'Accordo di Programma preveda la presenza di una congrua rappresentanza dei comuni interessati da tali interventi e delle Comunità Montane, e che il Comitato stesso debba altresì prevedere la presenza del singolo comune e della singola Comunità Montana qualora territorialmente interessati dalle specifiche tematiche in esame;
- che alle sedute del Comitato dell'Accordo di Programma sia

prevista la presenza permanente, in qualità di auditori, di rappresentanti di Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge:

Delibera

1. di promuovere, ai sensi della l.r. 2/2003, un Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e Valchiavenna, compresi nella tratta Colico-Tirano-Bormio e Colico-Chiavenna a partire dalla realizzazione di un primo stralcio dell'intervento «S.S. n. 38 "dello Stelvio": 1° lotto - Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano (compreso)»;

2. di individuare quali soggetti interessati al suddetto Accordo di Programma:

- Regione Lombardia
- Provincia di Sondrio
- ANAS s.p.a.
- Ministero delle Infrastrutture
- CCIAA di Sondrio;

3. di dare atto che il Comitato dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2. e che al Comitato stesso possa successivamente aderire una congrua rappresentanza delle Comunità Montane e dei comuni, in numero comunque non superiore a 4 soggetti per i comuni e a 1 per le Comunità Montane;

4. di stabilire che i componenti in rappresentanza dei comuni di cui al precedente punto 3. debbano essere designati dal Comitato Istituzionale di mobilitazione per le S.S. 38 e 36;

5. di stabilire che i componenti in rappresentanza delle Comunità Montane di cui al precedente punto 3. debbano essere designati dall'assemblea dei Presidenti delle Comunità Montane opportunamente convocata dalla Regione Lombardia;

6. di dare atto sin da ora che al Comitato interverranno, in qualità di auditori, i rappresentanti di Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

7. di dare altresì atto sin da ora che al procedimento potranno partecipare altre Amministrazioni comunali, Provinciali e Comunità Montane qualora le tematiche in esame da parte del Comitato per l'Accordo di programma, Collegio di vigilanza o degli altri organismi previsti dall'Accordo interessino territorialmente le stesse;

8. di prevedere, nella predisposizione dell'Accordo di Programma, idonee forme di rapporto e di collaborazione con Enti e soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma, onde ottenere risultati ampi e significativi;

9. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 15 dicembre 2006;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito dall'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003;

11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060110)

(2.2.1)

D.g.r. 11 ottobre 2006 - n. 8/3287

Promozione di un Accordo di Programma per la riqualificazione delle strutture giudiziarie milanesi e la realizzazione della nuova Cittadella della Giustizia

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. 25 e i suoi successivi aggiornamenti;

Premesso che:

- le carceri italiane versano da tempo in condizione di sovraffollamento; questa situazione ingenera una preoccupazione condivisa da parte della società civile relativamente sia alle condizioni di detenzione, che non favoriscono il recupero del detenuto, sia alle condizioni di sicurezza delle strutture stesse;

- l'Istituto di San Vittore non è, almeno in parte, adeguato alle norme dell'attuale regolamento;

- la sua localizzazione, in piazza Filangieri, rende impossibile qualsiasi intervento di ampliamento ed inoltre la particolare struttura tipologica dell'immobile rende difficoltosi e onerosi gli interventi di riqualificazione necessari per adeguarsi agli standard attuali della struttura carceraria;

- gli interventi manutentivi attuati sino ad ora si collocano in una ottica di messa in sicurezza e non possono essere volti, per la particolarità della struttura, a garantire spazi sufficienti alla realizzazione di strutture per attività ricreative, formative e culturali per la popolazione carceraria;

- quanto sopra descritto contribuisce a rendere più difficili le azioni di recupero del detenuto, rendendo assai difficoltoso il suo coinvolgimento in percorsi di reinserimento e in attività «trattamentali» e limita l'attività dell'istituto alla mera reclusione del detenuto;

Premesso altresì che:

- il Palazzo di Giustizia di Milano, situato in un'area centrale della città, a seguito della crescente domanda di giustizia ha registrato un forte incremento di esigenze funzionali;

- l'immobile, realizzato negli anni trenta, occupa un intero isolato ed è stato già sottoposto ad interventi di ristrutturazione finalizzata al recupero di nuovi spazi ove localizzare ampliamenti di funzioni;

- per questa ragione alcuni servizi, quali archivi e altri uffici giudiziari, sono localizzati in aree limitrofe ma esterne al Palazzo di Giustizia;

- si rende sempre più urgente la necessità di riorganizzazione dell'assetto funzionale della struttura con la realizzazione di spazi maggiormente funzionali e con costi di gestione inferiori;

Considerato che:

- i due principali complessi storici dell'Amministrazione della Giustizia milanese, tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, non sono più sufficienti a rispondere alle esigenze funzionali nelle strutture originarie;

- la rilocalizzazione in area più idonea delle due strutture consentirebbe gli ampliamenti e le riorganizzazioni funzionali auspiccate;

- entrambe le strutture esistenti si trovano in zone centrali della città e costituiscono, anche per caratteristiche architettoniche, una rilevante risorsa economica; ne consegue che l'ipotesi di un complessivo intervento di riuso si configurerebbe come operazione in grado di finanziare la rilocalizzazione delle funzioni in atto e in particolare nel caso del carcere, occasione di riqualificazione dell'intero ambito urbano;

- è stato svolto dal Comune di Milano in stretta collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, un lavoro istruttorio delle problematiche dimensionali e urbanistiche e in particolare di analisi e valutazione delle tematiche relative al riuso delle strutture esistenti, che sarà messo a disposizione dei soggetti sottoscrittori;

Considerato che in data 5 ottobre 2006 si è tenuta la Conferenza dei rappresentanti per la promozione di un «Accordo di Programma per la riqualificazione delle strutture giudiziarie milanesi e la realizzazione della nuova Cittadella della Giustizia» cui hanno partecipato in qualità di soggetti interessati Ministero della Giustizia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano, Ufficio Centrale Archivi Notarili;

Considerato che nella Conferenza preliminare citata i soggetti interessati:

- hanno condiviso la necessità di studiare nuove soluzioni localizzative per le funzioni legate all'esercizio della Giustizia;

- hanno manifestato la comune volontà di procedere alla realizzazione di una Cittadella della Giustizia, che alle nuove strutture funzionali all'Amministrazione della Giustizia, ove possibile accorpate, affianchi funzioni diverse finalizzate alla formazione

di qualità e al sistema delle relazioni urbane e sociali, ricercando la soluzione migliore, anche quanto a localizzazione e soluzioni tipologiche e architettoniche innovative, attraverso un Accordo di Programma, da promuovere ai sensi della l.r. 2/2003 a cura della Regione Lombardia, che coinvolga tutti i soggetti interessati;

– hanno concordato sulla possibilità di coinvolgere altri soggetti e/o istituzioni nell'ambito dell'Accordo di Programma in relazione a quanto scaturirà dall'attività di approfondimento di localizzazione dell'intervento, al fine di garantire la sua piena attuazione;

Accertato quindi che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Ministero della Giustizia;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;
- Provincia di Milano;
- Ufficio Centrale Archivi Notarili;

Ritenuto opportuno fissare nel 31 dicembre 2007 il termine entro il quale definire l'Accordo di Programma;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere un «Accordo di Programma per la riqualificazione delle strutture giudiziarie milanesi e la realizzazione della nuova Cittadella della Giustizia»;

2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

- Ministero della Giustizia;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;
- Provincia di Milano;
- Ufficio Centrale Archivi Notarili;

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge 14 marzo 2003, n. 2 sarà costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al punto precedente;

4. di dare atto sin da ora che al procedimento potranno intervenire altri enti e soggetti interessati;

5. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 31 dicembre 2007;

6. di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 6 comma 3 della legge 14 marzo 2003, n. 2;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 3 della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Bonomo

(BUR20060111)

(3.1.0)

D.g.r. 11 ottobre 2006 - n. 8/3291

Autorizzazione e accreditamento di Consulori familiari pubblici nell'ASL di Bergamo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare e accreditare in modo definitivo i Consulori familiari pubblici della ASL di Bergamo di:

– Ponte San Pietro – via Caironi, 7 (sede principale) e Calusco d'Adda – via Locatelli, 265 (sede distaccata);

– Gazzaniga – via Manzoni, 98 (sede principale) e Alzano Lombardo, Clusone, Vilminore di Scalve (sedi distaccate);

2. di autorizzare e accreditare in modo provvisorio il Consultorio familiare pubblico della ASL di Bergamo di: Lovere – p.le Mons. Bonomelli, 8 (sede principale) e di Trescore Balneario – via Mazzini, 13 (sede distaccata), subordinandone l'autorizzazione e accreditamento definitivi al raggiungimento entro il 31 dicembre 2006 del possesso dei requisiti strutturali richiesti per la sede di Trescore Balneario;

3. di vincolare l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle sedi di

cui al punto 1. al mantenimento dei requisiti previsti dalle dd.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 e 26 gennaio 2001, n. 3264 e 16 gennaio 2004, n. 16009;

4. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di stabilire che l'ASL di Bergamo per i Consulori pubblici accreditati, è obbligatoriamente tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione, con le modalità ed i tempi stabiliti dalla circolare regionale n. 46 del 30 luglio 2001 e successive integrazioni;

7. di disporre affinché la competente Unità Organizzativa provveda alla comunicazione del presente atto all'ASL di Bergamo.

Il segretario: Bonomo

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR20060112)

D.d.u.o. 16 ottobre 2006 - n. 11498

(3.3.0)

Approvazione delle graduatorie relative al dispositivo per il rafforzamento delle reti di operatori per il successo formativo e la lotta alla dispersione - Anno 2006**L'AUTORITÀ DI GESTIONE**

Visti:

• il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;

• il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Vista la d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004, recante approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004-2005, che individua le risorse, le direttive e le modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione, e Lavoro di provvedere, con propri atti, all'approvazione dei relativi documenti attuativi»;

Vista la d.g.r. n. 403 del 26 luglio 2005 «Linee di indirizzo per l'offerta formativa A.F. 2005-2006»;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro n. 8875 del 31 luglio 2006 concernente l'approvazione del Dispositivo Rafforzamento delle reti di operatori per il successo formativo e la lotta alla dispersione - Anno 2006;

Visto il decreto dell'Autorità di Gestione n. 11304 dell'11 ottobre 2006 concernente la costituzione del Nucleo di Valutazione regionale per l'attività di valutazione dei progetti presentati;

Rilevato che il Nucleo di Valutazione regionale ha svolto la propria attività, esaminando nel merito i progetti presentati ed attribuendo i relativi punteggi, come risulta dalle singole schede dei progetti e dai relativi verbali delle sedute depositati agli atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, accessibile ai sensi della legge 241/1990 e l.r. 30/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato, come da verbale agli atti, che il Nucleo ha ritenuto opportuno favorire un'azione di consolidamento sul territorio delle reti di operatori per il successo formativo, conseguentemente determinando di finanziare il maggior numero di progetti ammessi alla valutazione;

Valutato altresì necessario, al fine di contenere il finanziamen-

to globale nei limiti delle risorse finanziarie messe a bando, di procedere per i progetti ammessi ad una rideterminazione dell'ammontare del finanziamento complessivo, riducendo l'importo richiesto, senza però pregiudicare il contenuto progettuale finalizzato al raggiungimento del successo formativo;

Approvate le graduatorie allegate n. 1 e n. 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento come segue:

Allegato 1 - Progetti ammessi e finanziati;

Allegato 2 - Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

Rilevato che il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1) del presente atto, che ammonta complessivamente a € 2.030.000,00 trova copertura nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 5063-5106-5108 del bilancio regionale 2006, di cui € 30.000,00 quali risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento previsto nel dispositivo a valere sulla Misura C2 del P.O.R.;

Stabilito che, ai sensi del dispositivo, le attività di ciascun progetto devono essere avviate entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e che le attività devono essere concluse entro il 30 ottobre 2007;

Evidenziato che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono stabiliti nel decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 14159 del 28 settembre 2005;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1. approvare le graduatorie allegate n. 1 e n. 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento come segue:

Allegato 1 - Progetti ammessi e finanziati;

Allegato 2 - Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

2. di stabilire che il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1) del presente atto, che ammonta complessivamente a € 2.030.000,00, trova copertura nell'UPB 7.4.0.2.237 cap. 5063-5106-5108 del bilancio regionale 2006, di cui € 30.000,00 quali risorse aggiuntive rispetto allo stanziamento previsto nel dispositivo a valere sulla Misura C2 del P.O.R.;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

L'autorità di gestione:
Renato Pirola

ALLEGATO 1

Dispositivo per il rafforzamento delle Reti per il successo formativo**PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI**

Id. operatore	Denominazione operatore	Id. progetto	Titolo	Quota pubblica (€)	Punteggio
1100613	AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	383161	PROG.RE.DI.RE. - PROGETTO per il REcupero della Dispersione scolastica in REte	330.000	500
1100129	IMPRESA E PERSONA S.C.A.R.L.	382589	LIBERO: Progetto integrato per il rafforzamento della rete degli operatori e per l'offerta di servizi di eccellenza nella lotta alla dispersione scolastica nella provincia di Bergamo	320.000	490
1502374	CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI	379979	SIRES SVILUPPO DEL SISTEMA DI RETI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	150.000	480
1012100	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	382778	Rete Anti Dispersione Scolastica (ReADi):	330.000	470
2299631	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP. SOC. A.R.L.	382458	RETE TERRITORIALE PAVESE PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE	300.000	460
1011440	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CFP CANOSSA	384040	Insieme: percorsi integrativi di supporto al successo formativo	€ 250.000	460
2372161	Associazione Porto Franco Milano	380080	PORTOFRANCO IN LOMBARDIA - Centri di aiuto allo studio	350.000	440

**Dispositivo per il rafforzamento delle Reti per il successo formativo
PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI**

<i>Id. operatore</i>	<i>Denominazione operatore</i>	<i>Id. progetto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Quota pubblica (€)</i>	<i>Punteggio</i>
1010404	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE B F VIGORELLI DELLA PROVINCIA DI MILANO	379892	InRete! azioni integrate per il successo formativo	222.760	430
5909	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI COMO	380878	IL VILLAGGIO DEI MESTIERI: COSTRUZIONE DELLA RETE DELLA PROVINCIA DI COMO PER IL SUCCESSO FORMATIVO	232.550	425
2769	ANFFAS MILANO ONLUS ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI	380898	Gol – Operatori in rete per il successo formativo	210.700	420
12	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	380119	UNA POSSIBILITÀ IN PIÙ. UN MODELLO DI INTERVENTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E LA LOTTA ALLA DISPERSIONE DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI E STRANIERI	400.000	415
583	GALDUS SOCIETÀ COOPERATIVA	380459	LA RETE DELLE RETI	261.300	405
1010063	ASSOCIAZIONE VALLEAPERTA	385918	STRUMENTI E METODOLOGIE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	133.500	405
553	AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO	379958	Buone prassi, modelli, formazione e orientamento per la prevenzione della dispersione scolastica	334.200	395
2008224	Comune di Saronno – Settore Servizi alla Persona e alla Salute – Servizio per la Formazione Professionale Intercomunale e Nucleo per l'Inserimento Lavorativo Intercomunale	382658	RE.S.E.T – REte per il Successo Educativo del Territorio... resettare la dispersione scolastica	155.900	395
2281931	SERVIZIO OSSERVATORIO SCOLASTICO/EDUCAZIONE DEGLI ADULTI DEL COMUNE DI MONZA	382618	Scuola Sì. Azioni in rete per il successo formativo a Monza e Brianza	398.050	380
1011429	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EDUCAZIONE PERMANENTE	381978	Persi e Ritrovati	240.500	370
1501650	ASSOCIAZIONE IN-PRESA DI EMILIA VERGANI	381839	Quando il limite diventa percorso: le risorse per non disperdersi	232.700	335
1100424	ISTITUTO FORMAZIONE STUDI E DOCUMENTAZIONE LUIGI GATTI	383043	TEEN FACILE	368.000	330
2406691	Centro Icaro ONLUS Società Cooperativa Sociale	384218	Tessere il successo formativo – reti territoriali per sperimentare buone prassi	147.750	290
2004241	COOPERATIVA SOCIALE S. MARTINO COOP A.R.L. ONLUS	382498	UN ANNO NON BASTA Creazione di un modello biennale di contrasto all'abbandono scolastico e rafforzamento della Rete di sostegno alle esperienze di Scuolabottega e Scuolapopolare	64.706	260

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20060113)

(4.0.0)

D.d.u.o. 16 ottobre 2006 - n. 11494

DocUP Ob. 2 (2000-2006) Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo», Misura 1.10 «Supporto all'internazionalizzazione delle imprese», Sottomisura B «Sostegno alla penetrazione dei mercati esteri» – 5° Piano di concessione dei contributi – Anno 2006 – Approvazione: schede istruttorie – Domande ammesse (e contestuale erogazione del contributo concesso) – Elenco delle domande non ammesse

IL DIRIGENTE DELL'U.O. COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali modificato dal Regolamento 1447/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del

30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, modificato dal Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;

- il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87/88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

- la decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della regione Lombardia;

- la d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002 «DocUP Ob. 2 2000-2006. Adozione del Complemento di programmazione»;

- la decisione n. C (2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della regione Lombardia di cui sopra;

- il decreto n. 19435 del 20 dicembre 2005 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 1° Supplemento Straordinario del 10 gennaio 2005) con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario

cofinanziabili sul FESR Asse 1 – DocUP Ob. 2 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo», Misura 1.10 «Supporto all'internazionalizzazione delle imprese» Sottomisura B «Sostegno alla penetrazione dei mercati esteri» nonché la relativa modulistica;

Dato atto che, tra l'altro, il sopra citato decreto:

- individua in € 1.500.000,00 la dotazione finanziaria destinata agli interventi da realizzarsi esclusivamente nelle aree Obiettivo 2, comprendenti i comuni in area 87.3 C;

- stabilisce che:

- le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente via internet utilizzando gli appositi moduli disponibili all'indirizzo www.regione.lombardia.it a partire dal 10 gennaio 2006;
- le domande di contributo sono ritenute ammissibili, previa verifica della documentazione prodotta, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- ad esaurimento della dotazione finanziaria il responsabile di Sottomisura dispone, con proprio decreto, la chiusura dello sportello;

- definisce soggetti beneficiari, criteri di valutazione delle domande, localizzazione e tipologia degli interventi ammissibili, spese ammissibili, forma e misura delle agevolazioni, termini e modalità di presentazione delle domande, istruttoria e requisiti di ammissibilità, criteri di selezione e di assegnazione dei punteggi;

- stabilisce le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nonché di concessione ed erogazione dei contributi;

Atteso che le 43 domande di contributo di cui al presente piano di riparto sono pervenute nel periodo compreso tra il 16 maggio 2006 ed il 10 luglio 2006 e sono state ordinate sulla base della data di arrivo;

Dato atto altresì che:

- l'attività di istruttoria delle domande di contributo presentate dalle imprese a valere sulla Misura 1.10 «Supporto all'internazionalizzazione delle imprese», Sottomisura B «Sostegno alla penetrazione dei mercati esteri»;

- l'esame della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi presentata dalle imprese contestualmente alla domanda di contributo,

si sono svolte secondo quanto stabilito dal già citato decreto 19435 del 20 dicembre 2005;

Viste le schede istruttorie delle domande di contributo di cui all'allegato «1»;

Rilevato che dall'esame istruttorio risultano:

- ammissibili n. 26 domande (individuate nell'allegato «2» unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per un importo complessivo di € 156.695,33;

- non ammissibili n. 17 domande (individuate nell'allegato «3» unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale recante le motivazioni della non ammissibilità);

Ritenuto pertanto di:

- approvare le schede istruttorie di cui all'allegato «1» (che sono agli atti della struttura competente);

- approvare l'elenco delle domande ammesse a contributo individuate nell'allegato «2» (unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale) e procedere contestualmente all'erogazione del contributo spettante ai singoli beneficiari;

- approvare l'elenco delle domande non ammesse a contributo individuate nell'allegato «3», per i motivi in esso specificati;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il cap. 2.3.10.1.3.18.5901 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria capienza e disponibilità;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;

Vista la:

- d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005, avente ad oggetto «Costitu-

zione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo della VIII legislatura»;

- d.g.r. n. 8/207 del 27 giugno 2005, avente ad oggetto «II provvedimento organizzativo VIII legislatura» con la quale il dr. Umberto Regalia, Direttore Vicario, viene nominato dirigente dell'U.O. Competitività delle imprese e del territorio;

Visto il decreto n. 11847 del 29 luglio 2005 di attribuzione alle Unità Organizzative e alle strutture della D.G. Industria, PMI e Cooperazione dei capitoli di bilancio di previsione esercizio 2005;

Decreta

1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, in esecuzione del d.d.g. 19435 del 20 dicembre 2005 ed in base alle risultanze istruttorie:

- le schede istruttorie delle domande di contributo di cui allegato «1» (*omissis*) (che sono agli atti della competente struttura);
- l'allegato «2» contenente l'elenco delle domande ammissibili a contributo (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);
- l'allegato «3» contenente l'elenco delle non ammesse a contributo (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto).

2. Di impegnare l'importo complessivo di € 156.695,33 a valere sul cap. dell'esercizio in corso che presenta la necessaria capienza e disponibilità, a favore dei singoli beneficiari per la somma a fianco di ciascuno indicata (individuati nel sopra citato allegato 2):

- di impegnare:

Ruolo

DocUP Ob. 2 (2000-2006) asse 1, misura 1.10, sottomisura B – 5° piano di concessione dei contributi	27667	€ 156.695,33	3.3.1.3.379.5901
---	-------	--------------	------------------

3. Di procedere contestualmente alla liquidazione:

- di liquidare:

Ruolo

27667	2006 005901	2006/0	/	156.695,33
-------	-------------	--------	---	------------

Ruolo

27667	DocUP Ob. 2 (2000-2006) asse 1, misura 1.10, sottomisura B – 5° piano di concessione dei contributi		
-------	---	--	--

4. Di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

5. Per quanto concerne gli obblighi dei soggetti beneficiari e per quanto non espressamente indicato nel presente atto, gli stessi devono attenersi a quanto stabilito dal decreto n. 19435 del 20 dicembre 2005 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 1° Supplemento Straordinario del 10 gennaio 2005) con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili sul FESR Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» Misura 1.10 «Supporto all'internazionalizzazione delle imprese» Sottomisura B «Sostegno alla penetrazione dei mercati esteri».

6. Di pubblicare il presente atto (ad esclusione delle schede istruttorie che sono agli atti della struttura competente) sul sito web della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sul sito www.obiettivo2.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O. competitività delle imprese e del territorio:
Umberto Regalia

ALLEGATO 2

DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO

Numero progr.vo	N. progetto	Ragione sociale	Evento	Ammessi	Contributo concesso	Cod. ben.
1	256	COMAC S.R.L.	Plast '06 – Milano	19.835,00	5.950,50	406961
2	376	S. 4M S.R.L.	Biemh 24 – Bilbao	13.687,30	4.106,19	408402
3	454	EDITMA S.R.L.	All China Leather Exhibition – China International Footwear Fair – Shanghai	13.810,61	4.143,18	473233
4	452	CASATI MACCHINE S.R.L.	Xylexpo 2006 – Rho-Pero	25.583,48	7.675,04	473235
5	232	DOTTI WALTER	Milanounica, Salone Italiano del Tessile – Milano	12.754,09	3.826,23	473236
6	463	MOBERT S.R.L.	Plast '06 – Milano-Rho	35.952,09	10.785,63	158138
7	475	SOP S.R.L.	60 ^a Fiera Internazionale del bovino da latte – Cremona	31.586,50	9.475,95	249062
8	413	MARIO CAVELLI S.P.A.	Proposte 2006 – Cernobbio	42.025,30	12.607,59	246300
9	481	VARESE PELLICCE S.R.L.	Mifur 2006, Manifestazione fieristica internazionale della pellicceria – Milano	26.304,75	7.891,43	408389
10	504	ULTRABATCH S.R.L.	Plast '06 – Milano	5.472,00	1.641,60	473238
11	502	PONSON S.P.A.	Heimtextil 2006 – Francoforte	10.016,54	3.004,96	473239
12	487	PRO-SYSTEM S.P.A.	Gpec 2006 – Lipsia	4.764,00	1.429,20	413018
13	473	MOSER RIDES S.R.L.	Iaapa Attractions Expo 2005 – Atlanta	41.094,12	12.328,24	452486
14	467	COLMEC S.P.A.	Irc & Exhibition Lyon 2006 – Lione	8.364,08	2.509,22	445368
15	395	ARREDAMENTI BINACCHI S.R.L.	Host 2005 – Milano	29.079,35	8.723,81	473240
16	238	OEMER MOTORI ELETTRICI S.P.A.	Plast '06 – Milano	13.299,62	3.989,89	145233
17	523	GIOVANNI RABOLINI COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.	Converflex Europe 2006 – Milano	18.218,50	5.465,55	473488
18	513	HAEMOPHARM HEALTH CARE S.R.L.	Medica – Dusseldorf	15.225,95	4.567,79	473491
19	516	MANIFATTURE COTONIERE SETTENTRIONALI S.R.L.	Heimtextil 2006 – Francoforte	31.802,99	9.540,90	473503
20	582	MARIO CROSTA S.R.L.	Itma Asia 2005 – Singapore	17.875,13	5.362,54	445367
21	606	DELSA S.R.L.	Plast '06 – Milano	14.060,20	4.218,06	134298
22	563	M.C. PLAST di Melchiori Luciano & C. S.N.C.	Plast '06 – Milano	9.260,00	2.778,00	473521
23	420	CARBOFUEL OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	Expoconfort – Milano	44.623,58	13.387,07	130075
24	669	DETRONIX S.R.L.	Sicurezza 2006 – Milano	10.256,00	3.076,80	473522
25	542	MOLLIFICIO MANTOVANO	Hannover Messe 2006 – Hannover	6.980,54	2.094,16	160005
26	602	MANIFATTURA DELL'ACQUA S.P.A.	Macef – Chibi & Cart – Milano	20.386,00	6.115,80	473524
Totale contributo concesso					156.695,32	

ALLEGATO 3

DOMANDE NON AMMISSIBILI

Numero progr.vo	N. progetto	Ragione sociale	Evento	Motivazione
1	459	VERRINI ANTONIO S.R.L.	Maredimoda Bali-Bali	In base a quanto stabilito al punto 5 «Tipologia di intervento ammissibile» del bando, la domanda di contributo non è ammissibile, poiché il totale delle spese ammesse, pari a € 1.975,54, non consente il raggiungimento di un contributo regionale di almeno € 1.000,00.
2	303	F.LLI VEDANI S.N.C.	Fiera Fenaf – S. Paolo di Brasile	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda on-line, non ha indicato la zona censuaria, dato richiesto per le aziende ubicate nei comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. Pertanto non è possibile verificare la sua localizzazione in area obiettivo 2, comprendente i comuni in area 87.3C.
3	461	VIBA SIAT S.R.L.	Itma Asia – Singapore	In base a quanto stabilito al punto 5 «Tipologia di intervento ammissibile» del bando, la domanda di contributo non è ammissibile poiché il totale delle spese ammesse, pari a € 1.050,00, non consente il raggiungimento di un contributo regionale di almeno € 1.000,00.
4	476	ROTO PLASTIC INTERNATIONAL S.R.L.	Plast – Milano	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda on-line, non ha indicato i dati relativi ai parametri dimensionali dell'impresa
5	480	ROTO PLASTIC INTERNATIONAL S.R.L.	Plast Imagen Mexico – Ciudad de Mexico	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda on-line, non ha indicato i dati relativi ai parametri dimensionali dell'impresa
6	512	HAEMOPHARM HEALTH CARE S.R.L.	Era-Edta Congress – Istanbul	In base a quanto stabilito al punto 5 «Tipologia di intervento ammissibile» del bando, la domanda di contributo non è ammissibile poiché il totale delle spese ammesse, pari a € 0,00 (non è stata riconosciuta nessuna spesa in quanto tutte le fatture allegate riportano una data antecedente i dodici mesi dalla data di presentazione della domanda on-line) non consente il raggiungimento di un contributo regionale di almeno € 1.000,00.
7	532	LONNI MANTOVA S.N.C.	Artecasa 2005 – Lugano	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente non ha allegato, al modulo di adesione cartaceo, le fatture in originale di tutte le spese indicate nella domanda compilata on-line.

Numero progr.vo	N. progetto	Ragione sociale	Evento	Motivazione
8	484	LONNI MANTOVA S.N.C.	Mostra Mercato per l'edilizia, l'arredamento e l'abitazione - Monaco di Baviera	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente non ha allegato, al modulo di adesione cartaceo, le fatture in originale di tutte le spese indicate nella domanda compilata on-line.
9	533	LONNI MANTOVA S.N.C.	Espo Ticino 2005 - Bellinzona	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente non ha allegato, al modulo di adesione cartaceo, le fatture in originale di tutte le spese indicate nella domanda compilata on-line.
10	534	LONNI MANTOVA S.N.C.	Espo Ticino 2006 - Bellinzona	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente non ha allegato, al modulo di adesione cartaceo, le fatture in originale di tutte le spese indicate nella domanda compilata on-line.
11	537	LONNI MANTOVA S.N.C.	Casabella Idea Donna 2005 - Sondrio	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente non ha allegato, al modulo di adesione cartaceo, le fatture in originale di tutte le spese indicate nella domanda compilata on-line.
12	536	LONNI MANTOVA S.N.C.	L'artigiano in fiera - Milano	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente non ha allegato, al modulo di adesione cartaceo, le fatture in originale di tutte le spese indicate nella domanda compilata on-line.
13	535	LONNI MANTOVA S.N.C.	Internationale Handwerksmesse - Monaco di Baviera	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente non ha allegato, al modulo di adesione cartaceo, le fatture in originale di tutte le spese indicate nella domanda compilata on-line.
14	715	GISOWATT S.P.A.	Practical World 2006 - Colonia	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda on-line, non ha indicato i dati relativi ai parametri dimensionali dell'impresa
15	733	GISOWATT S.P.A.	Venditalia 2006 - Milano	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda on-line, non ha indicato i dati relativi ai parametri dimensionali dell'impresa
16	736	GISOWATT S.P.A.	Domotechnica - Colonia	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda on-line, non ha indicato i dati relativi ai parametri dimensionali dell'impresa
17	766	GISOWATT S.P.A.	Salon International de la Construction 2005 - Parigi	La domanda di contributo non è ammissibile poiché il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda on-line, non ha indicato i dati relativi ai parametri dimensionali dell'impresa

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20060114)

(5.3.1)

D.d.u.o. 19 settembre 2006 - n. 10275

Approvazione del progetto di bonifica dell'area interessata dallo sversamento accidentale dell'oleodotto 8" nei Comuni di Morimondo e Abbiategrasso (MI), presentato dalla Società Praoil Oleodotti Italiani s.p.a., e conseguente autorizzazione alla stessa per l'esecuzione delle operazioni in esso previste

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di approvare il progetto operativo di bonifica dell'area interessata dallo sversamento accidentale dell'oleodotto 8" nei Comuni di Morimondo e Abbiategrasso (MI), presentato dalla Società Praoil Oleodotti Italiani s.p.a., acquisito agli atti regionali con protocollo n. 23530 del 31 luglio 2006 ed integrato con documento protocollato agli atti con n. 26567 del 13 settembre 2006;

2. di autorizzare la Società Praoil Oleodotti Italiani s.p.a. all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in argomento e di fissare la tempistica per la realizzazione delle opere ed il raggiungimento degli obiettivi di bonifica entro 36 mesi dalla data di notifica del presente decreto;

3. di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento previa presentazione da parte della Società Praoil Oleodotti Italiani s.p.a. di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

4. di dare atto che il verbale della Conferenza dei Servizi del 2 agosto 2006 costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato A) (omissis);

5. di notificare il presente decreto alla Società Praoil Oleodotti Italiani s.p.a., alla Provincia di Milano, ai Comuni di Abbiategrasso e di Morimondo, all'ARPA Lombardia - dip. di Milano, all'Ente Parco del Ticino, all'ASL Provincia di Milano 1 distretto 7 ed alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena ed all'Azienda Agricola Amerio;

6. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla Società Praoil Oleodotti Italiani s.p.a.;

7. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il dirigente dell'U.O. attività estrattive e di bonifica: Cinzia Secchi

(BUR20060115)

(5.3.1)

D.d.u.o. 21 settembre 2006 - n. 10374

Autorizzazione alla Società Porto di Lavagna s.r.l. con sede in Genova - via XXV Aprile, 15/6 alla proroga al 10 marzo 2007 per il completamento degli interventi di bonifica dell'area industriale dismessa dell'ex stabilimento IRCA Bituchimica s.p.a. sita nei Comuni di Cesano Maderno e Seveso (MI)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Omissis

Decreta

1. di autorizzare la proroga al 10 marzo 2007 per il completamento degli interventi di bonifica dell'area industriale dismessa dell'ex Stabilimento IRCA Bituchimica s.p.a. sita nei Comuni di Cesano Maderno e Seveso, così come richiesto dallo Studio Associato Leonardo, in nome e per conto della Società Porto di Lavagna s.r.l. con sede in Genova - via XXV Aprile, 15/6;

2. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con i dd.d.u.o. 15023/2004, 2488/2006 e 7863/2006;

3. di dare atto che la Società Porto di Lavagna s.r.l. dovrà trasmettere alla Regione Lombardia la proroga della garanzia finanziaria n. 1701.1005025049 del 30 novembre 2004, accettata con nota regionale prot. n. 767 del 12 gennaio 2005, a copertura e sino al termine degli interventi di bonifica dell'area ex IRCA Bituchimica;

4. che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Porto di Lavagna s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'e-

secuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

5. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Cesano Maderno e Seveso, all'ARPA Lombardia competente per territorio, all'Ente Parco naturale delle Groane e alla Società Porto di Lavagna s.r.l.;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'U.O.: Cinzia Secchi

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

(BUR20060116)

Atto prom. 20 settembre 2006 - n. 98

Ricorso n. 98 depositato il 20 settembre 2006 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 98 depositato il 20 settembre 2006 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia contro la Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 lettera h) della legge regionale 14 luglio 2006 n. 12, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia I Supplemento Ordinario al numero 29 del 18 luglio 2006 e recante il titolo «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio)».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 settembre 2006 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con la legge in epigrafe indicata la Regione Lombardia, nel modificare la legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, «Legge per il governo del territorio», con l'art. 1 lettera h) sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 36 della citata legge regionale n. 12/05 recante la rubrica «Presupposti per il rilascio del permesso di costruire». La novella introdotta, in conformità con la normativa nazionale recata dall'articolo 12 del d.P.R. 380/2001, comporta la riduzione della misura di salvaguardia (recata dallo stesso comma dell'articolo 36) da cinque anni a tre anni, ovvero il mantenimento del termine di cinque anni solo nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico (il piano adottato) sia stato sottoposto all'amministrazione competente per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. Non sono previste norme transitorie per le adozioni/approvazioni in corso.

Per comprendere l'effetto avuto di mira (o comunque realizzato) con la normativa di cui si discute è necessario andare a vedere come l'articolo 36 della legge regionale n. 12 del 2005 regola la materia.

Un primo comma, recante la regola generale, è che il permesso di costruire deve essere conforme agli strumenti urbanistici «vigenti». Un piano regolatore adottato e non approvato, ovviamente non è vigente.

Una seconda disposizione subordina la possibilità, di dar corso alle costruzioni, alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del comune, della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno da parte degli interessati di realizzare le stesse in concomitanza con gli interventi oggetto del permesso di costruire.

Il terzo comma dell'articolo 36 della legge n. 12/05, affronta invece il tema della compatibilità delle opere che si intende realizzare con le disposizioni dello strumento di pianificazione in corso di approvazione e riserva alla sola autorità regionale (su richiesta dell'autorità comunale) la possibilità di ordinare la sospensione degli interventi di trasformazione che possano compromettere l'attuazione degli strumenti di pianificazione *in itinere*.

Il comma 4, a chiusura del sistema, prevede la sospensione di ogni determinazione (positiva o negativa) da parte del Comune in ordine ad interventi che si pongano in contrasto con le previsioni di un PGT adottato ma non approvato. Tale sospensione ha, nella legislazione nazionale e regionale carattere temporaneo, comunque non superiore al quinquennio.

La modifica del termine di scadenza di quest'ultima «misura di salvaguardia», senza una disposizione transitoria che disciplini i termini in corso, obbliga il Comune, da un giorno all'altro, a provvedere in conformità degli strumenti vigenti e presumibilmente in contrasto con le disposizioni del PGT adottato. In altri termini la norma regionale della Lombardia che si censura, ancorché si presenti in astratto come adeguamento alla legislazione nazionale, ha l'effetto pratico di rendere possibili interventi edilizi non conformi al PGT adottato e di rendere più difficile la stessa approvazione definitiva dello stesso.

Trattasi – come evidenziato nella relazione ministeriale che ac-

compagna la delibera di impugnazione – di una palese irragionevolezza e di un tentativo di fare amministrazione diretta attraverso un provvedimento legislativo, in ispregio degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

L'irragionevolezza della disposizione regionale emerge altresì considerando che, pur in vigenza di una diversa disciplina statale, meno di un anno fa la regione Lombardia ha ritenuto che la moratoria nelle decisioni in ordine ad interventi in contrasto con i piani adottati e non approvati, potesse e dovesse durare 5 anni (art. 36 comma 4 della legge regionale n. 12 del 2005).

A suo tempo la deroga rispetto alla normativa statale non fu oggetto di impugnazione; oggi si scopre che, attraverso il gioco della deroga e della sua successiva riconduzione a regola generale, si crea nella disciplina urbanistica regionale un buco temporale, nel quale essenziali interessi delle collettività locali vengono del tutto sacrificati, senza alcuna assunzione di specifica responsabilità, ma come semplice effetto dell'adeguamento immediato e non ponderato della normativa regionale alle regole suppletive fissate nella legislazione statale. Se fosse possibile censurare un atto legislativo come se fosse un atto amministrativo ci si troverebbe inequivocabilmente di fronte ad un caso di eccesso di potere legislativo.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 lettera h) della legge regionale n. 12 del 14 luglio 2006 nella parte in cui non prevede una disciplina relativa ai procedimenti di approvazione in corso e si confida che, prima della discussione del ricorso, la Regione Lombardia faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, 12 settembre 2006

Avv. Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato